

TRIBUNALE DI ROMA
Richiamare l'idea
non costituisce plagio

Unnia a pag. **IV**

Il tribunale di Roma rigetta la domanda presentata dagli autori di uno sceneggiato tv

Richiamare l'idea non è plagio
La protezione riguarda soltanto la forma espressiva

DI FEDERICO UNNIA

Opera televisiva, non c'è plagio se ci si richiama all'idea. Il Tribunale di Roma (sentenza n. 12348/2018 del 15 giugno 2018, Rel d.ssa S. Garrisi) ha rigettato la domanda presentata dagli autori di uno sceneggiato Tv con la quale si rivendicava l'originalità dell'idea che era alla base dell'opera e la conseguente ipotesi di plagio-contraffazione del progetto «Ti voglio bene» da parte del film *Un boss in salotto*. Secondo i ricorrenti, l'opera *Un boss in salotto* avrebbe costituito plagio dal momento che si era rifatta all'idea di fondo della narrazione, e come tale violava i diritti morali e di sfruttamento economico in capo agli autori e produttori.

I giudici di primo grado – ricordato come ai sensi dell'art. 2575 c.c. e la Legge sul **diritto d'autore** - l'esclusiva riconosciuta dal **diritto d'autore** concerne l'opera in quanto rappresentazione ed espressione di idee, sentimenti, conoscenze, realtà, e non il contenuto o l'idea sottostante all'opera, ha affermato che la protezione riconosciuta nell'ordinamento italiano riguarda solamente la forma espressiva. Pertanto ogni giudizio circa la proteggibilità e l'eventuale plagio deve riguardare la forma espressiva assunta dall'opera e non il contenuto e l'idea stessa che ne è alla base.

Pertanto, comparando i due progetti narrativi in esame, il tribunale di Roma ha concluso che emergono notevoli differenze tra le sceneggiature delle due opere. Pertanto, l'evidenziata radicale diversità tra le due storie fa sì che si debba escludere qualsiasi fondamento alla domanda di plagio. Secondo il Tribunale, «il carattere creativo non

implica la novità assoluta dell'opera tutelata, bensì è espressione e manifestazione del modo personale dell'autore di rappresentare la realtà. Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di originalità e novità assoluta, riferendosi, invece, alla personale e individuale espressione di un'oggettività, di modo che un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, pur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti».

Secondo i giudici, l'ipotesi del plagio «si realizza concretamente nell'appropriazione degli elementi creativi dell'opera altrui - cosicché laddove non possa riscontrarsi alcun apporto creativo deve essere esclusa in radice qualsivoglia forma di plagio- essendo del tutto insufficiente la collocazione, nell'opera successivamente realizzata, di una o più idee presenti in quella precedentemente eseguita, con cui la prima viene messa a confronto. Al contrario, occorre che si possa cogliere una vera e propria trasposizione nell'opera successiva del nucleo individualizzante che caratterizza come originale l'opera di cui si assume la contraffazione».

